

Torino, addi 21 settembre 1992

Notturno
Istituti
Contrattuali

T r a

la FIAT S.p.A., assistita dall'Unione Industriale di Torino

e

FIM - FIOM - UILM - FISMIC Nazionali

si è stipulato il seguente accordo

Oriano
Alvaro Rline
Stefano
Roberto

Conferenza
Piero Laurence
Luca
Polo Bette
Of day Motone
H. H. H.
G. C. -

A) Le parti concordano sull'esistenza di casi di contenzioso in merito alla incidenza della maggiorazione notturna sugli istituti, in particolare per quanto riguarda i permessi per riduzione orario.

Al fine di definire complessivamente la materia le parti convengono di adottare il sistema dell'incremento della maggiorazione e non quello della liquidazione della maggiorazione alle naturali scadenze.


Pertanto con decorrenza 1/1/1993 le maggiorazioni per le ore notturne effettivamente lavorate vengono elevate nelle misure indicate nell'all. 1.

Le parti, riconoscendo che le percentuali di maggiorazione notturna previste nel presente accordo costituiscono un trattamento di miglior favore rispetto a quanto previsto dal CCNL, si danno atto che esse sono comprensive dell'incidenza delle relative maggiorazioni su tutti gli attuali istituti di legge e di contratto.

Le parti convengono inoltre che, poichè le maggiorazioni sopra stabilite costituiscono trattamento di miglior favore rispetto a quanto stabilito nel vigente CCNL, nell'ipotesi che future regolamentazioni contrattuali e/o di legge introducano altre clausole riguardanti la materia, il trattamento definito come sopra verrà assorbito fino a concorrenza ovvero integralmente sostituito dalle nuove disposizioni.

Inoltre, a definitiva transazione delle pretese avanzate dai lavoratori in via giudiziale circa l'oggetto del presente accordo e al fine di prevenire le controversie che potrebbero insorgere in merito, le parti firmatarie del presente accordo hanno convenuto quanto segue.

[Handwritten signatures and initials]



3) Per tutti i lavoratori in forza all' 1/1/1993 e che abbiano svolto lavoro a turni nel periodo 1/1/1988 - 31/12/1992, la Società corrisponderà una cifra "UNA TANTUM" ragguagliata per ogni singolo lavoratore alla qualifica, alla tipologia di turnazione a cui è stato adibito in modo prevalente nell'anno, agli anni di prestazione da turnista. Gli importi da riconoscere ai lavoratori interessati sono quelli riportati all'all. 2.

Si considera maturata la quota annua qualora il lavoratore sia stato adibito per almeno 25 settimane complessive per ogni anno di riferimento ad attività su turni.

L'accordo relativo alla corresponsione degli importi determinati secondo le modalità indicate verrà formalizzato per ogni lavoratore con la sottoscrizione di singolo verbale di conciliazione in sede sindacale. La procedura operativa da seguire ed i fac-simile dei verbali sono riportati negli allegati 3. e 4. che fanno parte integrante del presente accordo.

L'Azienda inizierà a determinare le spettanze individuali ai lavoratori interessati a partire dal mese di gennaio 1993 e, compatibilmente con le procedure operative meccanografiche, si impegna a completare i conteggi ed i pagamenti relativi entro il mese di gennaio 1994.

Le parti convengono di effettuare verifiche con cadenze semestrali, a partire dal mese di giugno 1993 p.v., allo scopo di accertare lo stato di avanzamento delle conciliazioni sindacali, nonché l'applicazione dell'accordo.

Le parti avvalendosi della facoltà prevista dal comma 2 dell'art. 2120 cod. civ., così come modificato dalla legge n. 297/1982, concordano che gli importi forfettari erogati ai lavoratori a seguito della transazione di cui al presente

accordo non costituiscono elemento utile per il calcolo del trattamento di fine rapporto.

Le parti si danno atto che con il presente accordo si è inteso definire il contenzioso sorto in ordine all'incidenza delle maggiorazioni per lavoro notturno, notturno festivo e notturno festivo con riposo compensativo sugli istituti contrattuali e di legge.

Lavoratori ex Alfa Romeo : Stabilimenti ed Enti di Arese, Pomigliano, Enti Commerciali , Sevel Campania ed ex Spica (Stabilimento di Livorno).

Premesso che, con l'accordo aziendale 4/5/1987 ai lavoratori turnisti già in forza presso l'Alfa Romeo al momento della cessione alla Alfa Lancia veniva corrisposta l'incidenza della maggiorazione per lavoro notturno sugli istituti delle ferie, festività, gratifica natalizia e 13^a mensilità, permessi retribuiti (per riduzione orario di lavoro e per ex festività abolite), e che la percentuale di maggiorazione per lavoro notturno, per tale motivo, è stata aumentata in misura maggiore rispetto all'aumento previsto per FIAT AUTO con accordo del 20/5/1983, le parti concordano sul fatto che nulla è dovuto per i periodi anteriori al 31./12/1992.

A titolo transattivo per i lavoratori ancora in forza, a partire dal 1^o gennaio 1993 e a definitivo superamento di ogni contenzioso in materia, le parti concordano di applicare le nuove maggiorazioni per lavoro notturno, nelle misure e nei

[Handwritten signatures and initials]

modi previsti dal presente accordo, come condizione di miglior favore.

Il presente accordo riguarda le seguenti Società:

FIAT S.p.A. e Società gestionalmente collegate, FIAT AUTO, COMIND SUD, SEVEL CAMPANIA, GEOTECH, HITACHI, IVECO, FIAT OM CARRELLI ELEVATORI, AIFO, FIAT ENGINEERING, WEBER, TEKSID, GETTI SPECIALI, ALUTEK, FIATAVIO, FERROVIARIA, FIATSAVA, C.R.F., SEPIN, SEPI (Robassomero e Bruino).

Alcorno
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]


[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

AUMENTO DELLA MAGGIOR. PER LAV. NOT.

SOCIETA'	ATT. SU 1^ TURNO		ATT. SU 2^ TURNO		ATT. SU 3^ TURNO	
	MAGG. IN ATTO	NUOVA AGGIOR.	MAGG. IN ATTO	NUOVA MAGGIOR.	MAGG. IN ATTO	NUOVA MAGGIOR.
FIAT SpA e Soc. gestional. col - legate FIAT AUTO, SEVEL CAMPANIA, COMIND SUD, GEOTECH, HI - TACHI, IVECO FIAT, CARRELLI EL., FIAT ENGINEERING, WEBER TEKSID, GETTI SPECIALI, ALUTEK, FIAT AVIO, FIAT SAVA, C.R.F., SEPIN.			26,6%	27,5%	58,6%	60,5%
OM BRESCIA						
AIFO						
FERROVIARIA (SAV.) GEOTECH (Stabil. BREGANZE)						
SEPI Stab. ROBASSOMERO E BRUINO)						



 Fed Jon
 G. M. M.



 Piero Laurence
 PPB


IMPORTO "UNA TANTUM"

TURNAZ.	QUALIF.	1 ANNO	2 ANNI	3 ANNI	4 ANNI	5 ANNI
---------	---------	--------	--------	--------	--------	--------

ROTAZ. 1° / 2° TURNO	OPERAI	22.000	44.000	66.000	88.000	110.000
	INTERM.	25.000	50.000	75.000	100.000	125.000
	IMPIEG.	29.000	58.000	87.000	116.000	145.000

2° TURNO FISSO	OPERAI	44.000	88.000	132.000	176.000	220.000
	INTERM.	50.000	100.000	150.000	200.000	250.000
	IMPIEG.	57.000	114.000	171.000	228.000	285.000

ROTAZ. 1° / 2° / 3° TURNO	OPERAI	80.000	160.000	240.000	320.000	400.000
	INTERM.	91.000	182.000	273.000	364.000	455.000
	IMPIEG.	104.000	208.000	312.000	416.000	520.000

3° TURNO FISSO	OPERAI	196.000	392.000	588.000	784.000	980.000
	INTERM.	224.000	448.000	672.000	896.000	1.120.000
	IMPIEG.	255.000	510.000	765.000	1.020.000	1.275.000

ROTAZ. 1° / 2° E 1° / 2° / 3°	OPERAI	57.000	114.000	171.000	228.000	285.000
	INTERM.	65.000	130.000	195.000	260.000	325.000
	IMPIEG.	74.000	148.000	222.000	296.000	370.000

ROTAZ. 1° / 3° TURNO	OPERAI	98.000	196.000	294.000	392.000	490.000
	INTERM.	112.000	224.000	336.000	448.000	560.000
	IMPIEG.	128.000	256.000	384.000	512.000	640.000

ROTAZ. 2° / 3° TURNO	OPERAI	120.000	240.000	360.000	480.000	600.000
	INTERM.	137.000	274.000	411.000	548.000	685.000
	IMPIEG.	156.000	312.000	468.000	624.000	780.000

Handwritten signature/initials on the left margin.

Handwritten signature/initials on the right margin.

Large handwritten signature and initials at the bottom of the page.

PROCEDURA PER L'EFFETTUAZIONE DELLA
TRANSAZIONE IN SEDE SINDACALE

- 1) Le Organizzazioni Sindacali devono trasmettere ai Responsabili del Personale i moduli individuali di richiesta dei lavoratori interessati alla transazione.

- 2) Saranno predisposti degli elenchi in modo omogeneo e cioè:
 - per Società o per Stabilimento o singola unità produttiva;
 - per ordine alfabetico;
 - con numerazione progressiva;
 - con indicazione dell'appartenenza o meno al Sindacato e la percentuale di trattenuta da effettuare per "servizio sindacale".

Per ogni realtà interessata alla transazione verrà concordato tra l'ENTE del Personale e le R.S.A. il numero massimo di nominativi da definire nel mese.

- 3) L'Azienda apporrà sugli elenchi un numero di riferimento; provvederà quindi alla verifica ed al controllo dei dati individuali contenuti nei moduli ed alla successiva determinazione degli importi spettanti per ogni singolo lavoratore, sulla base dei criteri stabiliti nell'accordo. Nell'ipotesi che lo stesso nominativo sia contenuto in più elenchi si terrà conto ad ogni effetto della richiesta prima pervenuta in Azienda.

- 4) L'Azienda predisporrà un apposito tabulato contenente i seguenti elementi:

- data di emissione dello stesso e numero degli elenchi a cui esso si riferisce;
- Società, Stabilimento, singola unità produttiva di appartenenza del lavoratore;

G. C. C.
Sup. Med. G. C. C.

F. C. C.
Sup. Med. G. C. C.
Sup. Med. G. C. C.

- nominativo del lavoratore e numero di identificazione aziendale;
- importo lordo da erogare;
- Organizzazione Sindacale mandataria e firmataria del presente accordo;
- percentuale di trattenuta e relativo importo per "servizio sindacale".

5) Copia del tabulato verrà inviata a ciascuna Organizzazione Sindacale interessata ed una copia ulteriore ai R.S.A. muniti di apposita procura notarile, per il controllo degli importi calcolati e per il benessere degli stessi da parte del lavoratore. Sarà cura di ciascuna OO.SS. trasmettere preventivamente all'Azienda l'elenco nominativo dei R.S.A. muniti dell'apposita procura.

6) Il tabulato così approvato verrà restituito all'Azienda che provvederà a predisporre gli specifici atti transattivi (vedi all. 4).

7) L'ENTE del Personale convocherà contestualmente i singoli lavoratori interessati e il Rappresentante Sindacale Aziendale (munito di apposita procura notarile) per la firma del verbale di conciliazione (*). Il suddetto verbale verrà contemporaneamente sottoscritto anche dal Responsabile del Personale o da altra persona munita di procura.

8) L'Azienda, entro il mese successivo a quello in cui è stato firmato il verbale di conciliazione, provvederà ad effettuare il pagamento dell'importo dovuto e la relativa trattenuta per "servizio sindacale" nelle misure indicate dalle OO.SS. Gli importi dovuti verranno corrisposti unitamente alla retribuzione del mese. Le ritenute per "servizio sindacale" verranno versate sui conti correnti indicati dalle OO.SS. interessate entro 30 giorni dalla data di avvenuto pagamento dell'importo di cui sopra al lavoratore.

(*) Da predisporre in 5 copie autentiche.

Dep. Madonna G. C.

9) L'Azienda provvederà quindi a redigere verbale riassuntivo dell'avvenuta conciliazione in sede sindacale (*) ed a corredarlo dell'elenco nominativo degli interessati e dei singoli verbali di conciliazione sottoscritti dai lavoratori. La suddetta documentazione, opportunamente firmata dal rappresentante dell'Azienda e, per le Organizzazioni Sindacali, dal Rappresentante Sindacale Aziendale munito di apposita delega, sarà trasmessa all'Associazione Industriale territorialmente competente che provvederà periodicamente alla dovuta sottoscrizione.

10) La documentazione così completata verrà trasmessa a cura dell'Azienda o dell'Associazione Industriale interessata, all'Ufficio Provinciale del lavoro competente, con la richiesta di effettiva registrazione e di successivo deposito, in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge.

* * *

Eventuali casi di contestazione sorti sia nel momento di presentazione degli elenchi, sia nelle fasi successive, sia all'atto della determinazione degli importi, verranno definiti tra l'ENTE del Personale interessato e le Rappresentanze Sindacali Aziendali.

Carroll
Industria

Falga

(*) Di tale documento occorrono 3 copie autentiche.

C. C. e.

Carroll
IPB

VERBALE DI CONCILIAZIONE IN SEDE SINDACALE, AI SENSI DEGLI ARTT. 410, 1° COMMA, 411, 3° COMMA C.P.C., OSSERVATO L'ART. 17, 1° COMMA CCNL METALMECCANICI 18/1/1987 E 14/12/1990, DISCIPLINA GENERALE SEZ. III

La (O.S.) (*) presente nella persona del Sig. e l'Ass.Ind.(o AMMA), presente nella persona del Sig...

PREMESSO

- che il Sig. in relazione al lavoro prestato alle dipendenze della Società ha chiesto in via stragiudiziale il pagamento delle somme derivanti dal computo delle maggiorazioni per lavoro notturno sulle giornate retribuite (P.R.O.) di cui alla Disciplina Generale-Sezione Terza (Protocollo sottoscritto il 1°/9/1983 e nota aggiuntiva stipulata con il CCNL 18/1/1987 ed il CCNL 14/12/1990);
- che la O.S. e la Società hanno negoziato la conciliazione della controversia ed hanno convenuto di definirla secondo i criteri di cui all'accordo del ...

TUTTO CIO' PREMESSO

In riferimento alla richiesta avanzata dal Sig. circa il computo della maggiorazione lavoro notturno sulle giornate retribuite (P.R.O.) di cui alla Disciplina Generale-Sezione Terza (Protocollo sottoscritto il 1°/9/1983 e nota aggiuntiva stipulata con il CCNL 18/1/1987 ed il CCNL 14/12/1990), viene concordata in via transattiva, e con l'incondizionata adesione delle parti, che sottoscrivono il presente verbale per accettazione e ratifica, ai sensi del punto B) dell'accordo, la somma di L. lorde, che saranno liquidate allo stesso nella busta paga del mese successivo a quello della data di sottoscrizione del presente verbale.

Il predetto, nell'accettare la suddetta somma, riconosce e dichiara di null'altro avere a pretendere a tali titoli.

Il lavoratore sottoscritto delega la Società, che accetta, a trattenere l'importo di servizio sindacale pari al ...% sulla somma netta liquidata ed a versare tale somma al Sindacato.

Letto, confermato, sottoscritto

per l'ORGANIZZAZIONE SINDACALE per l'Ass.Ind. (o AMMA)

il LAVORATORE per la SOCIETA'

(*) indicare la Organizzazione Sindacale delegata

B

[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]
ABB

[Vertical handwritten note]
Mottaro G. C. l'u

[Vertical handwritten note]
Fino domenica

FIM-FIOM-UILM-FISMIC

**RICHIESTA DI PAGAMENTO DELLA QUOTA AGGIUNTIVA MAGGIORAZIONE
NOTTURNA (PER TURNISTI) SUI P.R.O.**

Il sottoscritto _____
 nato a _____ il _____
 residente a _____
 via _____
 dipendente FIAT - Società _____
 Stabilimento _____
 Serv/cart/ n° _____ assunto il _____ Uscito il _____
 con qualifica: operaio ; AIS impiegato

N° di identificazione az.le (da Busta Paga) _____

ANNO	LIV.	ROTAZIONE TURNI (*)							CICLO 3 SETTIM
		1-2	2	1-2-3	1-3	1-2-1-2-3	2-3	3	
1988									
1989									
1990									
1991									
1992									

CODICE ROTAZIONE	1	2	3	4	5	6	7	8
------------------	---	---	---	---	---	---	---	---

(*) BARRARE CON UNA X LA CASELLA CHE IDENTIFICA LA ROTAZIONE SUI TURNI CHE IN CIASCUN ANNO E' STATA SVOLTA IN MODO PREVALENTE

SPAZIO RISERVATO ALL'AZIENDA								
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Il sottoscritto sotto la sua responsabilità conferma la validità dei dati dichiarati e conferisce a FIM-FIOM-UILM-FISMIC il mandato di rappresentanza e di quiescenza nella procedura per la liquidazione aggiuntiva, delle Società del Gruppo Fiat, della quota di maggiorazione notturna sugli Istituti contrattuali nonché la trattenuta della quota come contributo volontario nelle misure sotto specificate:

ISCRITTO gratuito
 NON ISCRITTO 10%
 data _____ Firma _____

LAVORATORI E LAVORATRICI,

LUNEDI' 21. SETTEMBRE '92, PRESSO L'AMMA DI TORINO E' STATO RAGGIUNTO L'ACCORDO PER IL PAGAMENTO DELLA INCIDENZA NOTTURNA SUI P.R.O. (Permesso Riduzione Orario).

LA TRANSAZIONE PREVEDE IL PAGAMENTO DELLE QUOTE CHE SALDANO LE SPETTANZE CHE VANNO DALL'1/1/1988 AL 31/12/1992.

LE QUOTE "UNA TANTUM" PREVISTE, SONO ARTICOLATE SULLE TURNAZIONI PER GLI ULTIMI CINQUE ANNI E SONO:

1°-2° turno	£. 110.000
2° turno fisso	£. 220.000
1°-2°-3° fisso	£. 400.000
3° turno fisso	£. 980.000
1°-2° / 1°-2°-3° turno	£. 285.000
1°-3° turno	£. 490.000
2°-3° turno	£. 600.000

Per anzianità inferiori saranno erogate le quote proporzionali.

L'ACCORDO PREVEDE A PARTIRE DAL 1° GENNAIO '93 L'INNALZAMENTO DELLE MAGGIORAZIONI PER LAVORO NOTTURNO NEI SEGUENTI MODI:

- ▶ LA MAGGIORAZIONE SUL 2° TURNO PASSA DAL 26,60% AL 27,50%
- ▶ LA MAGGIORAZIONE SUL 3° TURNO PASSA DAL 58,60% AL 60,50%

I PAGAMENTI AVVERRANNO NEL PERIODO 1° GENNAIO '93 AL 30 GENNAIO '94.

... PER QUANTO RIGUARDA LE MODALITA' SI FA PRESENTE A TUTTI I LAVORATORI CHE QUALORA NEL 1992 ABBIANO CAMBIATO TURNAZIONE E HANNO GIA' COMPILATO IL MODULO, DEVONO AVVERTIRE IL RAPPRESENTANTE SINDACALE A CUI HANNO FIRMATO IL MODULO DI RICHIESTA DI PAGAMENTO.

I LAVORATORI EX ALFA ROMEO (Arese-Pomigliano-Sevel Campania e Spica Livorno) NON HANNO DIRITTO AGLI ARRETRATI IN QUANTO GIA' REGOLATI DALL'ACCORDO 4/5/1987; ANCHE PER LORO, INVECE, CI SARA' L'AUMENTO DELLE QUOTE DI MAGGIORAZIONE NOTTURNA PARI AD UNA + 0,9% SUL 2° TURNO E UNA + 1,9% SUL 3° TURNO - COME PER TUTTI GLI ALTRI LAVORATORI DEL GRUPPO (DECORRENZA 1/1/93).

MODIFICANDO QUANTO COMUNICATO NEI MODULI PRESENTATI, PER I LAVORATORI ISCRITTI ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI FIM-FIOM-UILM-FISMIC TUTTO IL SERVIZIO E' GRATUITO MENTRE PER I LAVORATORI NON ISCRITTI CI SARA' UNA RITENUTA DEL 10%.

FIM-FIOM-UILM-FISMIC. RITENGONO POSITIVA LA CONCLUSIONE DELLA TRATTATIVA E INVITANO TUTTI I LAVORATORI CHE ANCORA NON HANNO COMPILATO LA RICHIESTA, DI RIVOLGERSI AI RAPPRESENTANTI SINDACALI NEL PIU' BREVE TEMPO POSSIBILE PER PERMETTERCI UN SOLLECITO AVVIAMENTO DELLA PROCEDURA DEI PAGAMENTI.

Allegato all'Accordo 21 settembre 1992

TRA

la FIAT S.P.A. assistita dall'UNIONE INDUSTRIALE di Torino

E

FIM - FIOM - UILM - FISMIC Nazionali


ad integrazione ed in applicazione dell'Accordo del 21 settembre 1992 si conviene quanto segue.

Per i lavoratori turnisti in forza agli stabilimenti Iveco di Brescia e Suzzara, in applicazione dell'accordo 21 settembre 1992, si conviene che:

- ai lavoratori impegnati sul primo fisso, secondo fisso e primo/secondo in rotazione si applicano gli importi "una tantum" previsti per "rotazione primo/secondo turno"
- ai lavoratori impegnati sul primo/terzo o secondo/terzo turno si applicano i seguenti importi:

	1 ANNO	2 ANNI	3 ANNI	4 ANNI	5 ANNI
OPERAI	109.000	218.000	327.000	436.000	545.000
INTERMEDI	124.000	249.000	373.000	498.000	622.000
IMPIEGATI	142.000	284.000	426.000	568.000	710.000

Negli altri casi di turnazione si applicano i corrispondenti importi previsti dall'accordo stesso.



Riconosciuta errata per un disguido tecnico di stampa la tabella di cui all'Allegato all'accordo 21 settembre 1992 (relativa ai valori dell'incremento della maggiorazione per lavoro notturno in giornata domenicale con riposo compensativo), essa viene annullata e sostituita da quella sotto riportata.

AUMENTO DELLA MAGGIOR. PER LAV. NOT.

SPECIFICA	ATT. SU 2° TURNO		ATT. SU 3° TURNO	
	magg. in atto	nuova maggior.	magg. in atto	nuova maggior.
ATTIVITA' LAVORATIVA IN ORARIO NOTTURNO SENZA INTER. REFEZ.	23,6%	24,4%	58,6%	60,5%
ATTIVITA' LAVORAT. IN GIORNATA DOMENICALE CON RIPOSO COMP.	58,6% (*)	60,5% (*)	70,3%	72,7%
ATTIVITA' LAVORAT. IN GIORNATA DOMENICALE CON RIPOSO COMP.				
- IVECO AIFO	30,0% (*)	31,2% (*)	30,0%	31,2%
- IVECO / FIAT OM CARR. ELEV.	70,3% (*)	72,7% (*)	70,3%	72,7%
ATTIVITA' LAVORAT. IN GIORNATA DOMENICALE CON RIPOSO COMP. (Sorveglianti / Cen. Termiche)	70,3% (*)	72,7% (*)	70,3%	72,7%


(*) PRESTAZIONE LAVORATIVA EFFETTUATA DALLE ORE 18,00 ALLE ORE 22,00.

AUMENTO DELLA MAGGIOR. PER LAV. NOT.

SOCIETA'	ATT. SU 1^ TURNO		ATT. SU 2^ TURNO		ATT. SU 3^ TURNO	
	MAGG. IN ATTO	NUOVA MAGGIOR.	MAGG. IN ATTO	NUOVA MAGGIOR.	MAGG. IN ATTO	NUOVA MAGGIOR.
FIAT S.P.a. E soc. gestional. col - legate FIAT AUTO, SEVEL CAMPANIA, COMIND SUD, GEOTECH HITACHI S. MAURO, I- VECO FIAT, CARREL- LI EL., FIAT ENGI- NEERING, WEBER, TEK SID, GETTI SPECIA- LI, ALUTEK, FIAT AVIO, FIAT SAVA, C.R.F., SEPIN.			26,6%	27,5%	58,6%	60,5%
OM BRESCIA	23,6%	24,4%	35,3%	36,6%	58,6%	60,5%
AIFO			17,8%	18,4%	17,8%	18,4%
FERROVIARIA (SAV.)	23,6%	24,4%	23,6%	24,4%	41,2%	42,6%
GEOTECH (Stabil. JESI)	58,6%	60,5%	26,6%	27,5%	58,6%	60,5%
SEPI Stab. ROBAS- SOMERO E BRUINO)			26,6%	27,5%	58,6%	60,5%

NOTA A VERBALE

Premesso che, con l'accordo aziendale 26.5.1989 ai lavoratori turnisti già in forza presso lo stabilimento di Villastellone (ex Stars) veniva corrisposta l'incidenza della maggiorazione lavoro notturno sugli istituti delle ferie, festività, gratifica natalizia e 13' mensilità, permessi retribuiti (per riduzione orario di lavoro e per ex festività abolite), e che in precedenza per disposizione contrattuale (CCNL gomma materie plastiche) era già prevista l'incidenza della maggiorazione lavoro notturno su tutti gli istituti di legge e contratto, le parti concordano che nulla è dovuto a titolo transattivo per i periodi anteriori al 31.12.1992.

The block contains several handwritten signatures in black ink, arranged in two rows. The top row has three signatures, and the bottom row has five signatures. The signatures are stylized and cursive, typical of legal documents. The first signature in the bottom row is the most prominent and appears to be 'Pietro'.

LAVORATORI DELLA OM

A seguito dell'accordo firmato tra la FIAT IVECO e le Segreterie Nazionali del Sindacato, riguardante la maggiorazione del notturno sul P.R.O., le R.S.A. di Fabbrica hanno avuto un incontro con la Direzione Aziendale per definire le modalità di applicazione dell'accordo stesso.

Si è concordato che nel corso dei prossimi giorni verranno distribuiti i moduli ad ogni lavoratore e dovrà essere compilato e poi consegnato ai delegati o in sala sindacale.

I moduli sono simili a quelli già usati precedentemente per la maggiorazione sui periodi di malattia.

Onde evitare ritardi nell'erogazione, è necessario che il modulo sia compilato correttamente riportando tutti i dati richiesti, in particolare dovrà essere indicato il numero di matricola, copiandolo dal tesserino individuale o dalla busta paga.

L'accordo prevede che dal 1/1/1993 le maggiorazioni sui turni vengano modificate come segue:

I° TURNO		II° TURNO		III° TURNO	
VECCHIA MAGG.	NUOVA MAGG.	VECCHIA MAGG.	NUOVA MAGG.	VECCHIA MAGG.	NUOVA MAGG.
23,6%	24,4%	35,3%	36,6%	58,6%	60,5%

Riportiamo la tabella riassuntiva delle somme che verranno erogate:

TURNAZIONE	1 ANNO	2 ANNI	3 ANNI	4 ANNI	5 ANNI
1°T. FISSO OPERAI					
" IMPIEGATI					
1°/2° ALT. OPERAI	22.000	44.000	66.000	88.000	110.000
" " " IMPIEGATI	29.000	58.000	87.000	116.000	145.000
2°T. FISSO OPERAI					
" " " IMPIEGATI					
2°/3° ALT. OPERAI	109.000	218.000	327.000	436.000	545.000
" " " IMPIEGATI	142.000	284.000	426.000	568.000	710.000
3°T. FISSO OPERAI	196.000	392.000	588.000	784.000	980.000
" " " IMPIEGATI	255.000	510.000	765.000	1020.000	1275.000

Ricordiamo ai lavoratori che per avere diritto all'erogazione, bisogna avere effettuato 25 settimane complessive di lavoro a turni.